



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N° 75 del 07/02/2019

Attività di Settore Giovanile e Scolastico

PRONTO A.I.A. - 0641217705

INDICE

Delibere del Tribunale Federale Territoriale	Pag. 2
Programma gare di recupero	Pag. 6
Variazione programma gare	Pag. 6
Risultati gare	Pag. 6
Giustizia Sportiva	Pag. 8
Allegati	Pag. 12

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO NASTA, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI FORMIA E DEL SIG. ROBERTO PEPPE, ASSOCIATO SEZIONE A.I.A. DI FORMIA, PER AVER VIOLATO ENTRAMBI L'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETTERA C) DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEL SIG. ALESSANDRO VALERIO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FORMIA, PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI SOPRA E DEL REGOLAMENTO A.I.A., ART.40, COMMI 1 E 3 LETTERA C) ED H).

Il Procuratore Federale Interregionale;

Visti gli atti del procedimento disciplinare, avente per oggetto "accertamenti in merito a presunte irregolarità nella redazione del referto arbitrale della gara Fondi Calcio – Real Castelforte del 18 marzo 2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali fascia B, Latina, soprattutto per quanto attiene a presunte omissioni nell'indicazione dei calciatori, nei cui riguardi erano stati adottati dei provvedimenti disciplinari dall'arbitro."

La Procura, nel corso del procedimento in oggetto fa presente che sono stati espletati vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare rilevanza, la copia con relativi allegati della missiva del 27 marzo 2018 del Presidente del C.R. Lazio ed i verbali resi agli Organi Inquirenti, dal Sig. Vincenzo Polidoro, dirigente della società Real Castelforte, del Sig. Alessandro Valerio, all'epoca dei fatti, Arbitro della Sezione A.I.A. di Formia, del Sig. Roberto Peppe in qualità di Associato A.I.A. di Formia e del sig. Francesco Nasta, in qualità di Presidente della sezione A.I.A. di Formia.

Pone in evidenza, la Procura, che sono stati emessi due provvedimenti di proroga indagini a firma del Procuratore Generale dello Sport e del vice Procuratore dello Sport.

La Procura, dalla complessa attività di indagine compiuta, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, ha ritenuto che sono emerse diverse irregolarità connesse e legate al rapporto arbitrale, in relazione a quanto accaduto nella gara di cui trattasi, avuto riguardo alla fedele, corretta e puntuale refertazione nello stesso di tutti i provvedimenti sanzionatori adottati nel corso della gara in argomento, a carico di tesserati della società Real Castelforte.

Sono stati accertati dalla Procura comportamenti, in violazione della normativa federale di cui all'oggetto, posti in essere dal Sig. Francesco Nasta, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione A.I.A. di Formia, per aver lasciato intendere al Sig. Vincenzo Polidoro, dirigente della società Real Castelforte, in occasione di un colloquio telefonico con lo stesso intercorso, successivamente alla gara in questione, arbitrata dal Sig. Alessandro Valerio, interrotta per inferiorità numerica di calciatori della società Real Castelforte, di poter intervenire sull'arbitro anzidetto, al fine di indurlo ad alterare/modificare il proprio rapporto, rispetto a quanto accaduto realmente in campo.

Anche per il Sig. Roberto Peppe la Procura ha rilevato che "in qualità di tutor" nella partita in riferimento, ha assunto comportamenti in violazione della normativa federale in quanto, sia nel corso dell'incontro che al termine dello stesso, nell'esercizio delle proprie funzioni di tutor ha indotto l'arbitro a prendere talune decisioni, in contrasto con alcuni provvedimenti adottati dal medesimo, a carico di alcuni tesserati della società Real Castelforte.

In particolare, per aver durante il secondo tempo della suddetta gara, e dopo che l'arbitro ha espulso in sequenza dal terreno di gioco ben quattro calciatori della squadra del Real Castelforte, che tenuto conto che in precedenza aveva espulso un calciatore della stessa squadra, decideva di fischiare la fine anticipata dell'incontro per inferiorità numerica, essendo rimasti in sei calciatori la squadra del Real Castelforte.

Il predetto tutor, ha invitato il direttore di gara a tornare sulle proprie decisioni, che avrebbe dovuto considerare solamente tre espulsioni, in modo di rendere possibile la prosecuzione della gara.

Al termine dell'incontro ha sollecitato l'arbitro a non riportare sul referto i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei calciatori della società Real Castelforte.

L'arbitro Valerio, nella vicenda di cui trattasi, ha omesso di adempiere con la massima ed assoluta fedeltà al proprio potere, di refertare trasmettendo il proprio rapporto al Giudice Sportivo, non riportando i fatti come realmente accaduti, non riportando nello stesso, i nominativi dei calciatori ammoniti ed espulsi della società Real Castelforte.

La Procura, ritenuto che le descritte condotte ascrivibili ai sopracitati soggetti appaiono di particolare gravità, per violazioni da parte dei predetti del dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., ma anche di quell'obbligo più specifico per tutti gli associati A.I.A., di svolgere le proprie funzioni in osservanza dei principi di terzietà e imparzialità, nonché di massima trasparenza e rettitudine, a difesa del proprio principio del ruolo arbitrale e della credibilità e di immagine dell'A.I.A. stessa.

Conseguentemente, ha ritenuto la Procura di deferire, tenuto conto che i predetti possono essere sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi di Giustizia della F.I.G.C., in deroga a quella domestica dell'A.I.A., a questo Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Francesco Nasta, Presidente della Sezione A.I.A. di Formia all'epoca dei fatti, il Sig. Roberto Peppe, Associato A.I.A. di Formia e l'Arbitro, Alessandro Valerio, anche se non più appartenente all'A.I.A., ma comunque soggetto alla potestà disciplinare degli Organi Disciplinari, tenuto conto delle sopraindicate condotte da parte di tutti i soggetti deferiti.

Nella riunione fissata per la discussione del deferimento sono comparsi, oltre al rappresentante della Procura Federale, l'Avv. Patassini Giuseppe ed i deferiti Peppe e Nasta, assistiti dai rispettivi difensori, ed il difensore del deferito Valerio.

I deferiti Nasta e Peppe, oltre a protestare la loro assoluta estraneità ai fatti si sono assai lamentati della denuncia esposta nei loro confronti dal delegato provinciale di Latina della F.I.G.C. la cui relazione sui fatti è stata poi trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Lazio all'Organo inquirente.

Hanno affermato che l'esposto sarebbe stato frutto di un rancore dettato da vicende pregresse interne all'A.I.A. e che la rappresentazione dei fatti sarebbe stata calunniosa.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti richiedendo per il Sig. Valerio, pur dimessosi dall'AIA la sanzione della squalifica per mesi tre, per il Presidente Nasta la sanzione dell'inibizione per mesi tre e per il dirigente Peppe la sanzione dell'inibizione per mesi nove.

La ricostruzione degli occorsi operata nell'atto di deferimento dalla Procura Federale appare fondata ed ancorata solidamente alle risultanze istruttorie.

Va innanzitutto premesso che la particolare qualità della maggioranza dei soggetti escussi, minorenni in alcuni casi infraquattordicenni, impone una particolare attenzione nel considerare quanto riferito poiché, se da un lato possono emergere delle incongruenze, dovute anche al naturale disagio affrontato dai giovanissimi, sentiti in sede formale di fronte a degli inquirenti seppur assistiti dai genitori, dall'altro la giovanissima età e l'assenza di malizia fanno propendere per una maggiore attendibilità su quanto riferito. Concordemente i calciatori sentiti hanno affermato che le espulsioni comminate dal direttore di gara Valerio furono sicuramente cinque e forse addirittura sei e che la gara venne sospesa per questo motivo, correttamente, dal direttore di gara.

Tutti hanno riferito che l'osservatore arbitrale Peppe, che fungeva da "tutor", entrò negli spogliatoi tra il primo e secondo tempo facendo considerazioni non positive sulla congruità dell'espulsione di un calciatore della società Castelforte invitando tutti ad aver pazienza perché l'Arbitro era alla prima partita.

I calciatori hanno poi concordemente affermato che fu sempre il Peppe ad intervenire al momento della sospensione della gara, tentando di convincere l'Arbitro a soprassedere dalla sospensione ed a non considerare espulsi alcuni calciatori, in realtà allontanati dal campo per espulsione, e fu solo a seguito dell'intervento del dirigente del Castelforte Polidoro, che, evidentemente, era preoccupato che nel prosieguo ne sarebbero successe di peggio, che la gara venne definitivamente sospesa.

È poi emerso, dalle dichiarazioni dello stesso Polidoro, che il Presidente Nasta, nell'evidente tentativo di minimizzare le conseguenze delle decisioni del giovane arbitro Valerio, tentò di ridimensionare i provvedimenti disciplinari assunti, limitando gli espulsi a tre, circostanza che venne poi confermata dalla trasmissione al Giudice della Delegazione Provinciale, di un referto che non conteneva i nominativi degli espulsi e non specificava addirittura a che squadra appartenessero che poi venne emendato dall'arbitro solo a seguito delle pressanti telefonate provenienti dalla Delegazione che si trovava una gara sospesa per mancanza di calciatori a seguito di espulsioni e nessun nominativo di calciatore espulso. Nel corso dell'istruttoria assume poi significato dirimente il verbale delle dichiarazioni rese, in seconda battuta e su sua richiesta, dall'ex Arbitro Valerio che, dopo quella prima gara arbitrata, aveva deciso di dimettersi immediatamente dall'Associazione.

In quel contesto il giovanissimo Valerio, anche lui ancora minorenne, ha reso una dichiarazione assolutamente disinteressata e genuina in quanto resa da un soggetto ormai estraneo all'organizzazione e non più tesserato federale, in cui ha minuziosamente confermato le pressioni subite sia durante che dopo la gara per alterare le sue decisioni disciplinari sia sul campo che in sede di referto, addebitando chiaramente al Peppe prima ed al Nasta poi un comportamento assolutamente non conforme alle norme regolamentari.

In particolare il Peppe, la cui funzione da "tutor" assume connotati assai inquietanti in quanto si tratta di un ruolo tecnico i cui confini non risultano definiti nelle Carte Federali, ha esulato completamente da compiti di assistenza e sostegno psicologico nei confronti di un Arbitro alla prima esperienza e si è fatto lecito di accedere negli spogliatoi delle due squadre tra il primo e secondo tempo, esprimendo pareri del tutto fuori luogo su una decisione disciplinare assunta dal direttore di gara. Non solo ma nel momento topico della sospensione decisa dall'arbitro, in modo del tutto aderente alle norme regolamentari in quanto una delle squadre era rimasta in campo con meno di sette effettivi, ha tentato di far tornare l'arbitro sui suoi passi creando una situazione di assoluta confusione che si è risolta solo con l'opportuno intervento del dirigente Polidoro.

Infine ha alterato la distinta della società Castelforte, depennando un calciatore riportato come espulso dall'arbitro ed imponendo allo stesso di non riportare il nominativo di altri tre espulsi. Il Peppe quindi ben lungi dall'aiutare il direttore di gara, con un protagonismo del tutto fuori luogo, ha inanellato una serie di violazioni regolamentari assai gravi, anche perché ha profittato dell'inesperienza del giovanissimo arbitro per esulare totalmente dai compiti che gli erano assegnati.

Grave è anche il comportamento del Presidente Nasta, che dopo aver appreso l'episodio, ha tentato di minimizzare le conseguenze disciplinari a carico del Castelforte, compiacendo in qualche modo le lamentele del Polidoro ed ha poi effettuato delle pressioni continue ed intollerabili sull'allora associato Valerio affinché inoltrasse un referto "pilotato" arrivando a farlo compilare in sezione sotto sua dettatura. In buona sostanza le conclusioni a cui è giunta la Procura Federale sono supportate da un imponente materiale probatorio che, si ripete, per le particolari caratteristiche di taluni dei tesserati sentiti, assume un significato del tutto tranquillante sulla ricostruzione dei fatti.

Di nessun pregio è altresì la difesa dei deferiti che hanno imputato al Delegato provinciale di Latina un comportamento rancoroso e calunnioso. Invero la disponibilità dell'azione disciplinare è in capo all'Organo requirente e non certo ai denunciati e quindi non può certo definirsi calunniosa una denuncia che abbia trovato conforto in plurimi atti istruttori e che sia stata poi ritenuta attendibile da chi esercita l'azione disciplinare.

Le richieste della Procura Federale vanno quindi confermate poiché appare evidente che, relativamente alla posizione dell'ex tesserato Valerio si è tenuto conto della giovanissima età, della condizione di sudditanza psicologica nei confronti dei ben più esperti dirigenti della sezione coinvolti negli occorsi e della resipiscenza che lo ha portato a rendere una seconda dichiarazione contenente un'ampia confessione ed una ricostruzione puntuale di tutti gli occorsi.

Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

di dichiarare tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- Nasta Francesco, Presidente della Sezione A.I.A. di Formia, l'inibizione di mesi tre (3);
- Peppe Roberto, Associato alla Sezione A.I.A. di Formia, l'inibizione di mesi nove (9);
- Valerio Alessandro, Arbitro effettivo all'epoca dei fatti, la squalifica di mesi tre (3).

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Programma gare di recupero del 10 febbraio 2019

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14				
AURORA VODICE SABAUDIA	ACCADEMY SOCCER LAZIO	CAMPO FABIANI MARIO B	DATA 10/02/2019	ORA 10,30

Variazione programma gare del 10 febbraio 2019

GIOVANISSIMI UNDER 15				
HERMADA	ACCADEMY SOCCER LAZIO	CAMPO STADIO DELLA VITTORIA	DATA 10 FEBBRAIO 2019	ORA 9,30

Risultati gare del 27 gennaio 2019 pervenuti in ritardo

GIOVANISSIMI UNDER 15				
DON PINO PUGLISI NETTUNO	SS.PIETRO E PAOLO		6 - 0	

Risultati gare

ALLIEVI UNDER 17				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
03/02/19 2/R	AGORA F.C.	NETTUNO	1 - 2	
	ANTONIO PALLUZZI	CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA	5 - 1	
	ATLETICO CISTERNA	NUOVO LATINA ISONZO	ND-IC	
	LATINA CALCIO 1932	ATLETIC LARIANO 1963	ND-IC	
	PRO LATINA CALCIO	CITTA' DI APRILIA	0 - 5	
	VIRTUS CAMPODICARNE	SS. PIETRO E PAOLO	5 - 1	
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
03/02/19 2/R	ACCADEMY SOCCER LAZIO	AURORA VODICE SABAUDIA	2 - 0	
	CITTA' DI SONNINO	ANTONIO PALLUXXI sq. B	4 - 0	
	DON BOSCO FORMIA	MONTE SAN BIAGIO	3 - 5	
	FONDI CALCIO	OLIMPIC MARINA	8 - 1	
	HERMADA	ITRI CALCIO	1 - 2	
	PONTINIA	MISTRAL CITTA' DI GAETA	ND-IC	

GIOVANISSIMI UNDER 15**GIRONE: A**

DATA GIORNATA

03/02/19 15/A

ATLETICO CISTERNA	CALCIO GIOVANI LATINA	ND-IC
ATLETICO LATINA F.C.	NUOVO LATINA ISONZO	4 - 0
FOOTBALL ACADEMY LAZIO	DON PINO PUGLISI NETTUNO	ND-IC
NUOVO COS LATINA	CITTA' DI APRILIA	3 - 1
REAL APRILIA	VIRTUS NETTUNO	1 - 3
REAL LATINA	CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA	0 - 5
SS. PIETRO E PAOLO	VIS SEZZE	0 -10
VIRTUS FAITI	POLISPORTIVA CARSO	2 - 2

GIRONE: B

DATA GIORNATA

03/02/19 15/A

ATLETICO PONTINIA	CITTA' DI SONNINO	ND-IC
AURORA VODICE SABAUDIA	CASSIO CLUB	3 - 0
DON BOSCO FORMIA	FONDI CALCIO	2 - 3
MONTE SAN BIAGIO	HERMADA	1 - 2
OLIMPIC MARINA	NUOVA CIRCE	6 - 0
PENITRO	SUIO TERME CASTELFORTE	1 - 0
POLISPORTIVA SCAURI	ACCADEMY SOCCER LAZIO	3 - 0

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14**GIRONE: A**

DATA GIORNATA

03/02/19 2/R

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA	GIULIANELLO CALCIO	4 - 2
CISTERNA ACADEMY	VIS SEZZE	3 - 0
PIAVE	LANUVIO CAMPOLEONE	2 - 3
PRIMAVERA	SAMAGOR	ND- IC

GIRONE: B

DATA GIORNATA

03/02/19 2/R

ANTONIO PALLUZZI	ACADEMY TERRACINA	0 - 0
AURORA VODICE SABAUDIA	ACCADEMY SOCCER LAZIO	RINVIATA
FONDI CALCIO	ITRI CALCIO	9 - 0
FOOTBALL ACADEMY LAZIO	CASSIO CLUB	1 - 6

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Maurizio Tamburini e il sostituto Giudice Sportivo, Avv. Gianmichele Niglio, assistiti dal Rappresentante dell'AIA Sig. Marco Polese, nella seduta del 6 febbraio 2019 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 3/ 2/2019

gara del 3/ 2/2019 ATLETICO CISTERNA - NUOVO LATINA ISONZO

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara

gara del 3/ 2/2019 LATINA CALCIO 1932 - ATLETICO LARIANO 1963

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara.

gara del 3/ 2/2019 PONTINIA - MISTRAL CITTA DI GAETA

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara

GARE DEL 2/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 DON BOSCO FORMIA

Poiché al termine della gara alcuni sostenitori riconducibili alla Società DON BOSCO FORMIA si accalcavano alla rete di recinzione nei pressi dell'area spogliatoio, colpendo un calciatore avversario che in quel momento transitava nei pressi della rete di recinzione.

Euro 50,00 DON BOSCO FORMIA

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/ 2/2019

LOMBARDI PAOLO (AURORA VODICE SABAUDIA)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

MASTROMATTEI SIMONE (DON BOSCO FORMIA)

In quanto a fine gara mentre si dirigeva verso il proprio spogliatoio avvicinava un calciatore avversario inveendo contro lo stesso e colpendolo con calci e pugni, causando momentaneo forte dolore.

TORNESI MATTIA (MONTE SAN BIAGIO)

Poichè al termine della gara reagiva ad un comportamento violento di un calciatore avversario, colpendo lo stesso con calci e pugni al corpo creando momentaneo forte dolore.

GARE DEL 3/ 2/2019**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

VIOLANTI SIMONE (ANTONIO PALLUZZI)

DIVICINO VALERIO (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA)

STRAVATO ANDREA (ITRI CALCIO)

BATTISTI GIOVANNI (SS. PIETRO E PAOLO)

DI PETRILLO DAVIDE (CENTRO SP. PRIMAVERA)

ANTONELLI ALESSIO (HERMADA)

PORCELLI NICOLO (PRO LATINA CALCIO)

MARFOLI STEFANO (SS. PIETRO E PAOLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FANTI MICHELE (ANTONIO PALLUZZI)

D ARIENZO FABIO (CITTA DI APRILIA)

RAFFAELE TIZIANO (VIRTUS CAMPODICARNE)

DONARA NICOLO

CECCOTTI EMANUELE CARLO

FORTE GIULIANO

(CENTRO SP. PRIMAVERA)

(NETTUNO)

(SS. PIETRO E PAOLO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 3/ 2/2019

gara del 3/ 2/2019 ATLETICO CISTERNA - CALCIO GIOVANI LATINA

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara.

gara del 3/ 2/2019 ATLETICO PONTINIA - CITTA DI SONNINO

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara

gara del 3/ 2/2019 FOOTBALL ACADEMY LAZIO – DON PINO PUGLISI NETTUNO II

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara.

GARE DEL 2/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ATLETICO LATINA F.C.

Per mancata diffusione comunicato antiviolenza.

Euro 25,00 VIRTUS FAITI

Per mancata presentazione della richiesta della Forza Pubblica.

GARE DEL 3/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 PENITRO

Per mancata presentazione della richiesta della Forza Pubblica.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANNINO MATTEO (CASSIO CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ONORI LEONARDO (REAL LATINA)

GARE DEL TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14

GARE DEL 3/ 2/2019

gara del 3/ 2/2019 PRIMAVERA - SA.MA.GOR.

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara

GARE DEL 3/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MONNI TIZIANO (LANUVIO CAMPOLEONE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

IUNCO DIEGO (PIAVE)

Poichè a fine gara avvicinava l'arbitro e gli rivolgeva frase offensiva.

SAVELLI SIMONE (PIAVE)

Poichè a fine gara avvicinava l'arbitro e gli rivolgeva frase offensiva.

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale entro e non oltre il (quindici giorni dalla data di pubblicazione)

Allegati

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Programma gare 2^ ritorno Giovanissimi Under 15 gare del 16 e 17 febbraio 2019

Pubblicato in Latina il 07 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Nadia Santarelli

IL DELEGATO PROVINCIALE
Gian Carlo Bersanetti